



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Pescocostanzo (AQ)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Pescocostanzo** - di 1.088 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 11 febbraio 2021, protocollo n. 712.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità nonché all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati svolti approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati; ciò in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 30 marzo 2021, prot. n. 2672, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario in esame.

Con nota protocollo n. 1276 del 21 aprile 2021, acquisita in pari data con protocollo n. 3072, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

## **DIRITTO**

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione n. 149/2020/PRSE, cui si fa rinvio.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1

della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri di cui al citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>691.735</b>	<b>- 470.746</b>	<b>220.989</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>691.735</b>	<b>- 470.746</b>	<b>220.989</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>691.735</b>	<b>- 470.746</b>	<b>220.989</b>

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte corrente, l'Ente registra un saldo positivo dei tre saldi (O1, O2 e O3) raggiunti con il differenziale positivo tra entrate e spese correnti con la quota di rimborso dei mutui.

L'applicazione dell'avanzo per euro 506.860, infatti, non influisce sulla positività del saldo.

Dal riscontro fornito dall'Ente, l'applicazione dell'avanzo si è resa necessaria per le seguenti fattispecie:

- euro 420.000 per spese di investimento (manutenzione straordinaria immobili, completamento centro sportivo, viabilità, acquisto pala gommata);
- euro 40.860 per manutenzione straordinaria viabilità;
- euro 36.600 per manutenzione straordinaria immobili;
- euro 10.000 per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche.

Pertanto, si riscontra un'errata allocazione di tale voce nella verifica degli equilibri in quanto trattasi per la quasi totalità dell'importo di spese per investimenti. Tale errore non pregiudica la positività della gestione corrente ma garantirebbe un saldo positivo della gestione in conto capitale.

Si riscontra, in merito, la mancata compilazione, da parte dell'Organo di revisione, della tabella a pagina 19 del questionario. Si richiama, pertanto, ad una maggiore attenzione e scrupolosità

nella redazione degli atti di competenza, in considerazione dell'affidamento che agli stessi viene riconosciuto, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

Tra l'altro, a pagina 5 del questionario al rendiconto, viene fornita risposta negativa circa il conseguimento del risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'articolo 1 comma 821 della legge n. 145 del 2018. Interpellato, l'Ente ha chiarito che: *"... è stato indicato, per mero errore materiale, «NO» alla risposta al questionario a pagina 5; come si evince al punto 8 del parere al rendiconto 2019 il saldo di competenza è al contrario positivo, pari ad € 220.988,86. Segnatamente tale risultato è dato dalla somma algebrica del saldo di competenza di parte corrente di € + 691.735,00, ed un saldo di competenza di parte capitale di € -470.746,14"*.

Si raccomanda all'Ente il costante monitoraggio delle misure che hanno permesso il raggiungimento dei suddetti equilibri prestando la massima attenzione al calcolo del saldo W1 nonché di W2 e W3 che, nel rendiconto in esame, hanno valenza puramente conoscitiva.

3. Il Comune, al termine dell'esercizio 2019, registra un risultato di amministrazione pari ad euro 1.765.849 (con prevalenza dei residui passivi di euro 1.201.329 su quelli attivi di euro 721.474).

Nell'esercizio in esame l'Ente ha registrato un saldo negativo sia della gestione di competenza (euro 501.035) e sia di quella dei residui (euro 169.591).

Nel prospetto riassuntivo della gestione finanziaria si riscontra, esclusivamente, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 43.636, pertanto, l'avanzo di amministrazione è pari ad euro 1.722.213.

Come dichiarato dall'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, il fondo indennità di fine mandato del Sindaco *"è stato previsto dal 2020"*.

Per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato applicato il metodo ordinario, così come dedotto dalla nota di riscontro fornita dall'Ente.

Dall'analisi della composizione del FCDE emerge che per il 70,30 per cento è dovuto ad entrate del titolo 1 mentre la parte residua è relativa al titolo 3, tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"*.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha registrato, nei titoli 1 e 3, un grado di riscossione a competenza rispettivamente pari al 89,84 per cento e all'83,79 per cento e un grado di riscossione a residuo pari al 29,80 per cento e al 44,73 per cento. Emerge che il 24,57 per cento dei residui totali dei due suddetti titoli, è rappresentato da residui antecedenti all'esercizio 2019.

I residui allocati nei due titoli in esame rappresentano il 36,69 per cento dei residui totali mentre il 50,19 per cento è allocato nel titolo 4. Quest'ultimo *stock* di residui è condizionato dall'andamento dei cronoprogrammi e dei correlati trasferimenti di risorse.

Parimenti, dal lato spesa, i residui sul titolo 2 rappresentano il 39,51 per cento dei residui totali. Alla luce del quadro sopra riportato e tenuto conto del sostanziale avanzo registrato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio della congruità dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, al fine di preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

In particolare, si raccomanda di prestare massima attenzione al fondo crediti di dubbia esigibilità per neutralizzare gli effetti negativi della mancata riscossione dei residui attivi ed al fondo passività potenziali, monitorando costantemente situazioni che potrebbero far insorgere oneri a carico dell'Ente.

4. A chiusura dell'esercizio in esame il fondo di cassa presenta una consistenza pari ad euro 2.245.703 e non risulta quantificata la cassa vincolata, criticità già rilevata nella precedente deliberazione.

Al riguardo l'Ente ha rappresentato che *"non sono presenti somme con vincolo di destinazione. Si conferma il valore della cassa vincolata pari a 0,00"*.

Si ricorda, nuovamente, che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, pur in presenza di un sostanzioso fondo di cassa, si raccomanda all'Ente un costante monitoraggio delle entrate e delle spese vincolate, al fine di evitare l'insorgere di squilibri tali da creare sofferenza in termini di liquidità.

5. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto all'adozione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 dell'8 gennaio 2021, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Secondo il comma 3 del citato articolo 20 *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

Pertanto, si sollecita l'Ente al rispetto della tempistica prevista dal Tusp.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona

amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dal Comune sono:

- COGESA s.p.a. con una quota dello 0,083 per cento;
- SACCA s.p.a. con una quota del 5,26 per cento;
- Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l. con una quota del 0,941 per cento - partecipazione indiretta.

In base al questionario al rendiconto 2019 emerge che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati in quanto *"sono in corso di determinazione"*.

Tra l'altro, nel questionario, l'Organo di revisione attesta che i dati inviati dall'Ente nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro non sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegata alla relazione sulla gestione.

Richiamando tutte le osservazioni formulate nella precedente pronuncia in merito all'incertezza dei rapporti debitori e creditori con gli organismi partecipati, si sollecita, pertanto, la riconciliazione delle reciproche partite contabili per definire in modo puntuale eventuali oneri a carico dell'Ente.

**6.** Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si rileva ulteriormente quanto segue.

**6.1** Dalla comunicazione inviata, emerge che l'indice di tempestività dei pagamenti ha registrato un valore che rispetta i termini di legge (- 6,57 giorni). Tale dato non risulta presente nella sezione Amministrazione trasparente.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente di monitorare le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

Sempre nella sezione Amministrazione trasparente nulla viene indicato in merito all'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013. In base al riscontro fornito il dato, al 31 dicembre 2019, è pari ad euro 64.411 ed il numero delle imprese creditrici è pari a 38.

Si sollecita l'Ente al rispetto della normativa vigente ricordando come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 del d.lgs. 33 del 2013.

6.2 Si rileva, poi, che il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dalla consultazione del prospetto trasmesso risulta essere stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 (deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16 giugno 2020).

6.3 Dall'analisi dei parametri deficitari, risulta che tutti gli indicatori rispettano il limite stabilito dalla legge.

6.4 In base al questionario al rendiconto e alla nota di riscontro fornita, si rileva che l'Ente non ha predisposto dei cronoprogrammi. Si raccomanda di prestare massima attenzione a tale aspetto al fine di gestire le relative partite contabili nel rispetto dei principi contabili vigenti.

6.5 L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, attesta, in base alla dichiarazione dei responsabili dei servizi, esclusivamente, *"dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio"*. In base al questionario dei debiti fuori bilancio inviato in data 5 marzo 2021, acquisito al protocollo n. 8312, l'Ente ha riconosciuto nel corso dell'esercizio debiti per euro 12.404 per sentenze esecutive e finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Tale informazione non emerge dalla relazione al rendiconto. Dalla nota di riscontro, risulta che *"l'Ente, previa richiesta, non risulta che abbia inviato alla Procura della Corte dei Conti la documentazione inerente i debiti fuori bilancio di € 12.404,12"*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, in particolar modo del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo indennità di fine mandato, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al costante monitoraggio degli incassi e dei pagamenti vincolati;
- ad adottare gli atti in materia di organismi partecipati nei tempi di legge stabiliti.
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.



L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza, in considerazione dell'affidamento che agli stessi viene riconosciuto, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel;

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Pescocostanzo (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

Il relatore

Francesca Paola ANELLI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA